

ACCORDI PER L'INNOVAZIONE

SOGGETTO GESTORE

Ministero Sviluppo Economico

FINALITA'

Sostegno di progetti di **ricerca industriale e sviluppo sperimentale** di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di **innovazione** coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall'Unione Europea e di rilevanza strategica per l'accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

SOGGETTI BENEFICIARI

Le IMPRESE di qualsiasi dimensione, regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte nel Registro delle Imprese, in regime di contabilità ordinaria con almeno 2 bilanci approvati, che esercitano:

- attività **industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all'industria** (attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5)
- **i centri di ricerca.**

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche **in forma congiunta** tra loro, fino a un **massimo di 5 soggetti co-proponenti**.

Possono essere **oggetti co-proponenti** di un progetto congiunto anche gli **Organismi di Ricerca** e, limitatamente ai progetti afferenti alle linee di intervento "Sistemi alimentari", "Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione" e "Sistemi circolari", anche le **imprese agricole** che esercitano le attività di cui all'art. 2135 c.c.

I **progetti congiunti** devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del **contratto di rete** o ad **altre forme contrattuali di collaborazione**, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.

Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una **concreta collaborazione** che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

PROGETTI AMMISSIBILI

Progetti riguardanti **ATTIVITÀ DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO SPERIMENTALE** finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle **TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI** (KETs) nell'ambito delle seguenti aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione "Orizzonte Europa", di cui al Reg. (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e Consiglio 28/04/2021:

- **Tecnologie di fabbricazione**
- **Tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche**
- **Tecnologie abilitanti emergenti**
- **Materiali avanzati**
- **Intelligenza artificiale e robotica**
- **Industrie circolari**
- **Industria pulita a basse emissioni di carbonio**
- **Malattie rare e non trasmissibili**
- **Impianti industriali nella transizione energetica**
- **Competitività industriale nel settore dei trasporti**
- **Mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili**
- **Mobilità intelligente**
- **Stoccaggio dell'energia**

- **Sistemi alimentari**
- **Sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell'Unione**
- **Sistemi circolari**

I progetti di RICERCA E SVILUPPO devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a **€ 5 Milioni**, avere una durata non inferiore a **18 mesi** e non superiore a **36 mesi** ed essere **avviati successivamente alla presentazione** della domanda di agevolazioni al Ministero dello Sviluppo Economico.

SPESE AMMISSIBILI

- a) **Personale dipendente** del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale di cui al decreto 24 gennaio 2018 citato nelle premesse del presente decreto;
- b) **Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione**, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Ministero;
- c) **Servizi di consulenza e altri servizi** utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
- d) **Spese generali** calcolate su base forfettaria nella misura del 25% dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del regolamento (UE) n. 2021/695;
- e) **Materiali** utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI

Contributo diretto alla spesa e, eventualmente, **finanziamento agevolato** a valere sulle risorse messe a disposizione dalle AMMINISTRAZIONI sottoscrittrici dell'Accordo per l'Innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:

- il limite massimo dell'intensità d'aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al **50%** dei costi ammissibili di **RICERCA INDUSTRIALE** e al **25%** dei costi ammissibili di **SVILUPPO SPERIMENTALE**;
- il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle Imprese, nel limite del **20%** del totale dei costi ammissibili di progetto.

Nel caso in cui il progetto sia realizzato IN FORMA CONGIUNTA attraverso una collaborazione effettiva tra **almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca**, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti, nel limite dell'intensità massima di aiuto stabilita dall'art.25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014, una maggiorazione del contributo diretto fino a 10 punti percentuali per le piccole e medie imprese e gli Organismi di ricerca e fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese.

Fermo restando l'ammontare massimo delle agevolazioni, **le Regioni e le altre Amministrazioni Pubbliche possono cofinanziare** l'Accordo per l'innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un **contributo diretto alla spesa** ovvero, in alternativa, di un **finanziamento agevolato**, per una percentuale **almeno pari al 5%** dei costi e delle spese ammissibili complessivi.

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, ha una durata compresa tra **1 e 8 anni**, oltre un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione.

Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate.

Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea.

Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurano come aiuti di Stato.

ACCORDI QUADRO PER IL SOSTEGNO DEI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Le Regioni, le Province autonome e le altre Amministrazioni Pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all'accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono **sottoscrivere specifici accordi quadro con il Ministero.**

Al fine dell'attivazione della procedura volta alla definizione degli accordi quadro di cui al comma 1, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse con le modalità e secondo gli schemi e le tempistiche indicate dai provvedimenti di cui all'art. 8, comma 1.

Esclusivamente i soggetti (Regioni, le Province autonome e le altre Amministrazioni Pubbliche), già firmatari degli accordi quadro, possono cofinanziare i progetti di ricerca oggetto degli accordi per l'innovazione.

COME FUNZIONA

Le risorse finanziarie sono rese disponibili tramite **l'apertura di due sportelli agevolativi.**

Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni.

Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a 180 giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal **decreto ministeriale 31 dicembre 2021** è necessario che sia definito **l'Accordo per l'innovazione tra il Ministero dello Sviluppo Economico, i soggetti proponenti e le eventuali Amministrazioni Pubbliche interessate al cofinanziamento** dell'iniziativa.

Per l'attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell'Accordo per l'innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta:

- le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente;
- la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle di cui al presente decreto;
- la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento;
- la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l'impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso;
- la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla **definizione dell'Accordo** per l'innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.